LIBERALIZZATI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L'articolo 7 del Disegno di Legge 12 novembre 2009 per la semplificazione amministrativa – attualmente approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri – contiene alcune importanti modifiche all'articolo 6¹ del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, numero 380, recante attività edilizia libera.

In particolare – a parte gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio e le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato, interventi che già in precedenza non richiedevano titolo abilitativo - non sarà più necessario nessun titolo abilitativo per:

1) gli interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino ingramento degli standardi di stradardi.

incremento degli standard urbanistici;

2) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;

- 3) l'installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio, fuori dai centri storici;
- 4) le opere temporanee;

5) la posa di serre mobili stagionali;

6) i movimenti di terra per le attività agricole;

7) gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

In ogni caso, le opere in questione devono rispettare eventuali più restrittive disposizioni regionali, strumenti urbanistici comunali e le altre norme di settore (antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, per l'efficienza energetica e per la tutela dei beni culturali e del paesaggio).

MT.R.

¹ Di seguito riportiamo il testo dell'articolo 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, numero 380 attualmente in vigore:

[&]quot;Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legilslativo 29 ottobre 1999, numero 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:

a) interventi di manutenzione ordinaria;

b) interventi [...] volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato".